

RG: 7032 /2019

TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 12 L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rvg 7032/2019 avente ad oggetto proposta di accordo ai sensi dell'art.12 della L. n.3/2012, presentato da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Micunco

Ricorrente

nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 31.12.2019 il sig. [REDACTED] – premesso: di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; d'essersi trovato in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dall'inesperienza nella gestione dell'azienda di famiglia [REDACTED] srl legata alle giovane età, in uno alla congiuntura economica sfavorevole e alla condotta della Banca Intesa in relazione alla successiva attività svolta di gestione di tabaccheria e che l'OCC nella relazione in atti ha riscontrato:

- la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i presupposti di cui all'art. 7 della L. n. 3/2012;
- l'eshaustività dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato, corredato di tutta la necessaria documentazione;
- la corrispondenza delle cause dell'indebitamento rappresentate dal deducente;
- ha chiesto la fissazione dell'udienza, con ogni conseguente adempimento, per l'omologazione dell'accordo.

E' stata fissata l'udienza del 18.03.2020 per l'omologazione dell'accordo, ritualmente comunicata ai creditori, successivamente rinviata dapprima per l'emergenza epidemiologica e successivamente per impedimento del precedente Magistrato e successivamente per rendere chiarimenti allo scrivente Magistrato subentrato.

Ha evidenziato la convenienza del piano rimessa comunque al voto dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto della pendenza di procedura esecutiva sul cespite gravato da ipoteca della Banca popolare di Bari (unico creditore ipotecario), tenuto conto della stima e dei presumibili valori di realizzo.

All'udienza del 24.05.2022 è intervenuta la AMCO, chiedendo di essere rimessa in termini quanto alla dichiarazione di voto da rendersi in relazione al presente procedimento, atteso che il credito della Banca Popolare di Bari le era stato ceduto sin dal 14.07.2000 come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esibita all'atto della costituzione e come precedentemente richiesto all'OCC, giusta PEC esibita.

Innanzitutto deve rigettarsi la richiesta di rimessione in termini formulata dalla AMCO, quale cessionaria del credito della Banca Popolare di Bari.

Si osserva, invero, che l'istanza come formulata risulta inammissibile, tenuto conto che la detta società, nella pec inoltrata all'OCC come esibita in atti (deposito telematico del 25.05.2022) ha espressamente precisato di avere ricevuto comunicazione in data 15.11.2021 del silenzio espresso a suo tempo dalla Banca Popolare di Bari sulla proposta trasmessa, formulando contestazioni in ordine al credito inserito dall'OCC nella proposta (€ 345.388,69), così mostrando di essere a conoscenza del contenuto della proposta, senza però mai manifestare né all'OCC né innanzi all'AG al verbale di udienza del 25.05.2022 le proprie determinazioni in ordine alla stessa (adesione ovvero espressione di voto contrario), sicchè la mera rimessione in termini non corredata da espressione delle proprie determinazioni implica silenzio sulla proposta, avente valore di dichiarazione positiva ex lege 3/12.

Nel merito, va disposta l'omologa dell'accordo.

L'esposizione debitoria complessiva a seguito delle precisazioni dei creditori giusti dati aggiornati e corretti (vedi documento depositato il 30.11.2021 con la relazione di voto depositata il 23.11.2021) è la seguente : in € 600.945,26 oltre compenso dell'OCC e, a seguito di chiarimenti richiesti dall'AG, delle spese di procedura, con il pagamento del 50% del creditore ipotecario Banca Popolare di Bari e del 50% del debito verso Agenzia Entrate e Riscossioni e per tributi locali, con il pagamento al 20% dei residui crediti chirografari;

- a fronte di tale indebitamento il ricorrente ha messo a disposizione il proprio stipendio presso la ██████████ srl di Bari oltre premi ed incentivi, in uno al canone di locazione di immobili siti in Valenzano per € 2.400,00 a fronte di spese di sostentamento del nucleo familiare per € 880,00, con altro immobile di proprietà gravato da mutuo della Banca Popolare di Bari e (giusti chiarimenti richiesti dall'AG), per il periodo successivo al collocamento a riposo, con la propria pensione.

Il piano, in definitiva, è così strutturato :

pagamento integrale delle spese vive della procedura (a seguito di chiarimenti resi al verbale di udienza del 25.05.2022;

pagamento parziale (50%) della quota capitale residua di €. 322.998,45 del creditore ipotecario in un piano di ammortamento rideterminato di 25 anni.

pagamento parziale (50%) del debito residuo verso agenzia riscossioni di €. 102.632,92 in un piano di ammortamento di 120 rate. 4. Il pagamento parziale (20%) dei debiti residui

pagamento parziale (50%) del debito verso i tributi locali in un piano di ammortamento di 120 rate

il piano, in conclusione, prevede il rimborso secondo le seguenti modalità :

RAPPORTO RATE MENSILI SE ACCORDO APPROVATO/REDDITO NUCLEO FAMILIARE
TAB 7

	Effort primi 10 anni	Effort anni dal 11° al 25° (solo rate mutuo + spese per sostentamento della famiglia)
Totale rata accordo	1.386,66	538,33
spese mantenimento famiglia	880	880
Totale spese nucleo	2.266,66	1418,33
Reddito nucleo familiare	2.400,00	2.400,00

L'accordo è stato approvato con il rispetto della maggioranza prevista dall'art.11, comma II, L n.3/2012: nello specifico alla data di chiusura della votazione e come da relazione depositata il 23.11.2021 nessun creditore ha fatto pervenire la propria dichiarazione di voto; pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 1, (silenzio-assenso) L. 3/2012, la proposta deve intendersi accettata.

Le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta, alla loro corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica, tenuto conto delle valutazioni espresse dall'OCC in merito alla fruttuosità (in termini di ricavo) discendenti dalla prosecuzione dell'azione esecutiva in danno del ricorrente con la non peregrina riduzione del prezzo di vendita dell'immobile in sede coattiva come paventato dalla parte ricorrente per mancanza di aggiudicazione dopo il secondo tentativo e con impegno peraltro di parte del ricavato destinato a coprire le spese connesse alla vendita, laddove la messa in vendita dell'immobile implicherebbe, peraltro, la necessità di impiegare parte dei redditi del ricorrente nel reperimento di altro alloggio, ovvero – in riferimento al contratto di locazione relativo all'immobile allegato al doc. 18 – la liberazione dell'altro cespite ad uso abitativo con perdita della relativa entrata mensile.

Il piano sotteso all'accordo, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.

L'accordo ha raggiunto – anche in ragione di quanto chiarito in premessa - le maggioranze richieste dalla legge, e non incorre in limiti ostativi ai sensi dell'art.7 della L. n.3/2012.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare l'accordo e disporre conseguentemente la sospensione della pendente esecuzione immobiliare nei confronti della parte eseguita.

P.Q.M.

omologa l'accordo di cui alla proposta presentata in data 31.12.2019 da [REDACTED] [REDACTED] con le successive precisazioni rese nel corso della procedura;

dispone sino all'integrale esecuzione dell'accordo la sospensione della procedura esecutiva rge 434/16 e 50/18 riunite pendenti presso il Tribunale di Bari;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Bari, 22.09.2022

Il Giudice

Dott.ssa Laura Fazio